

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1010

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GIULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GENNAIO 2002

—————

Disposizioni in materia di imparzialità e di composizione delle
commissioni esaminatrici di pubblici concorsi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La nostra legge fondamentale ha stabilito che l'attività degli enti pubblici deve essere governata dai principi di legalità ed imparzialità (cfr., in particolare, l'articolo 97 della Costituzione).

Nella materia *de qua*, per quanto si voglia tenere conto delle numerose norme presenti nel nostro ordinamento, non si riesce, però, anche mettendole in relazione tra esse, a rinvenire un principio generale in tema di astensione di pubblici soggetti nell'esercizio di alcune loro funzioni, in modo tale da assicurare, in particolare, l'esigenza di evitare che nei pubblici concorsi o nelle procedure equiparate una nuova valutazione degli elaborati da parte dei commissari possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dalla loro precedente decisione. Manca, insomma, (contrariamente a quanto avviene nel procedimento penale - articolo 34 del codice di procedura penale, il cui ambito di applicazione è stato opportunamente e notevolmente ampliato a seguito di numerosi interventi della Corte costituzionale -) una norma che, ricollegandosi in sostanza alla garanzia costituzionale dell'imparzialità, assicuri in tali casi la genuinità e la correttezza del processo formativo del convincimento dei commissari e scongiuri il rischio che la nuova valutazione sia o possa apparire condizionata dalla propensione degli stessi a confermare il loro primitivo giudizio.

Se si prescinde dalla normativa che prevede l'astensione dei giudici e la loro ricusazione (articoli 51 e 52 del codice di procedura civile; articoli 36 e 37 del codice di procedura penale), estesa anche ai giudici amministrativi pure per generico «interesse nella causa», la quale però non è applicabile all'attività amministrativa, si deve sottolineare che le leggi amministrative prevedono solo l'obbligo di astenersi nelle delibere col-

legiali, per incompatibilità derivante da un interesse proprio o di parenti od affini entro il quarto grado, con obbligo di allontanarsi dalla sede della deliberazione. E questo per evitare che la presenza dell'obbligato ad astenersi possa determinare una perturbazione del processo logico o valutativo che sta alla base della deliberazione amministrativa.

Vi è, invece, carenza di regole per quanto concerne la rivalutazione di elaborati o prove da parte delle commissioni esaminatrici nei pubblici concorsi e nei procedimenti equiparati. Tali commissioni, come è a tutti noto, allorché sono chiamate, per eseguire un ordine del giudice o di altra autorità, a procedere ad una nuova valutazione degli elaborati di un candidato, procedono al riesame delle prove nella loro stessa primitiva composizione. La giurisprudenza, infatti, è arrivata a richiedere, in casi del genere, la partecipazione di tutti i componenti (*quorum* integrale strutturale - confronta, ad esempio, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 1269 del 10 novembre 1995), senza potere eliminare il vizio che si annida in tale procedimento: le stesse persone - che dovrebbero astenersi per fugare ogni legittimo sospetto di pregiudizio - procedono alla rilettura ed alla rivalutazione degli elaborati che hanno in precedenza bocciato.

Il presente disegno di legge è rivolto ad eliminare tale situazione che contrasta apertamente con i principi che devono governare l'azione amministrativa, prevedendo, a pena di nullità, una diversa composizione per le commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi chiamate a rivalutare elaborati di candidati.

Evidenti ragioni di equità e di uniformità impongono l'estensione della norma ai procedimenti in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei casi in cui la commissione esaminatrice deve rivalutare, per ordine del giudice o di altra autorità, gli elaborati di un pubblico concorso o di altra analoga procedura, la rivalutazione deve essere eseguita, a pena di nullità, da una commissione in diversa composizione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

